



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Margherita Leone	Presidente
dott. Francescopaolo Panariello	Consigliere rel. ed est.
dott. Francesco Giuseppe Luigi Caso	Consigliere
dott.ssa Maria Lavinia Buconi	Consigliera
dott.ssa Francesca Fucci	Consigliera

OGGETTO:
lavoro a progetto -
simulazione - conversione -
fattispecie escluse

Ud. 22/04/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. **18856/2023** r.g., proposto

da

██████████ elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,
rappresentato e difeso dall'avv. ██████████

ricorrente

contro

██████████ ██████████ ██████████ **s.r.l. in liquidazione**, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa
Corte, rappresentato e difeso dall'avv. ██████████.

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 65/2023 pubblicata
in data 20/03/2023, n.r.g. 8/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22/04/2026 dal
Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.

FATTI DI CAUSA

1.- ██████████ ██████████ aveva lavorato per ██████████ s.r.l. in virtù di
un contratto di lavoro a progetto dall'01/01/2004 al 2012, ma con passaggio
dal 2011 presso ██████████ spa.

Deduceva l'invalidità del contratto di lavoro a progetto e la cessazione del
rapporto di lavoro mediante licenziamento orale di ██████████ spa.



Pertanto adiva il Tribunale di Treviso per ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e la condanna delle due società al pagamento delle differenze retributive, nonché la declaratoria di inefficacia del licenziamento orale e la condanna di [REDACTED] spa alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni perdute.

2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l'istruttoria testimoniale, il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti di [REDACTED] srl, riconosceva la natura subordinata del rapporto di lavoro e la qualifica di quadro, quindi condannava la predetta società al pagamento di differenze retributive ivi quantificate, mentre rigettava tutte le domande nei confronti di [REDACTED] spa. Quel Giudice riteneva non applicabile l'esclusione dell'art. 69 d.lgs. n. 276/2003 prevista dall'art. 61, co. 3, d.lgs. n. 276/2003 per i componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società, poiché tale carica era stata assunta da [REDACTED] soltanto nel 2009, mentre il contratto di lavoro a progetto era stato stipulato ben prima, precisamente nel 2004.

3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello, dato atto del giudicato intervenuto sul rigetto delle domande del lavoratore nei confronti di [REDACTED] spa, accoglieva il gravame interposto da [REDACTED] srl e per l'effetto rigettava tutte le domande del lavoratore nei confronti di tale società.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

- a) la questione centrale riguarda l'interpretazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003 e prima ancora la genuinità dei documenti dai quali il Tribunale ha tratto le conclusioni circa la natura subordinata del rapporto di lavoro come conseguenza automatica della non specificità del progetto;
- b) orbene, nel 2004 il [REDACTED] era socio di fatto della srl al 24% e gli altri due soci sono [REDACTED] con il 24% e [REDACTED] con 52%; tanto si evince dal patto parasociale del 28/11/2003, che prevedeva l'intestazione fiduciaria della quota di [REDACTED] alla sig.ra [REDACTED] moglie di [REDACTED] (altro socio della srl);
- c) nel 2009 egli è divenuto socio di diritto e componente del c.d.a. della srl;



- d) ritiene dunque il collegio che il contratto di lavoro a progetto stipulato dalla srl con il [REDACTED] sia simulato per comune volontà delle parti;
- e) si tratta di una situazione di fatto e di diritto "anomala" rispetto ai normali casi in cui il co.co.pro. presenta una duplicità di centri di interesse e una "sproporzione negoziale" fra le parti, qui invece insussistente;
- f) si tratta quindi di un caso peculiare che non può essere trattato applicando automaticamente l'art. 69 d.lgs. n. 276/2003, senza tenere conto dal quasi coevo patto parasociale fra le stese parti stipulato il 28/11/2003, qualche mese prima del co.co.pro.;
- g) che il [REDACTED] abbia più la veste imprenditoriale che quella di un lavoratore soggetto debole risulta dai molti documenti versati in atti; basta scorrere la visura camerale sull'elenco di srl e di spa che vede [REDACTED] come "protagonista" ed in particolare le ultime vicende ante co.co.pro.;
- h) [REDACTED] sembra essere il datore di lavoro di se stesso, come si ricava dalla anomala circostanza che egli prelevava i compensi dal c/c aziendale, con carta di credito aziendale; alcuni testimoni riferiscono che [REDACTED] amministratore delegato della srl, prendeva ordini da [REDACTED] che evidentemente era non solo socio di fatto, ma pure amministratore di fatto;
- i) queste circostanze sono incompatibili con la formalistica applicazione dell'art. 69 d.lgs. n. 276/2003;
- j) dunque il Tribunale non ha valutato con prudenza il periodo 2004/2008; quanto al periodo 2009/2012 la prudenza deve essere anche maggiore, poiché anche formalmente il [REDACTED] nel 2009 è divenuto socio di diritto per il 24% ed ha assunto la formale carica di componente del c.d.a. della srl;
- k) anche la prova testimoniale non è affatto univoca e le deposizioni testimoniali possono essere lette in modo opposto a quello del Tribunale se si tiene conto della documentazione in atti, poiché confermano l'assenza della duplicità dei centri di interesse.
- 4.- Avverso tale sentenza [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.



5.- [REDACTED] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso.

6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.

7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 1414 c.c., 112 c.p.c., 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003 per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato la simulazione del contratto di lavoro a progetto, nonostante la società mai avesse chiesto l'accertamento della simulazione, neppure in via di eccezione, né nella memoria difensiva di primo grado, né nel ricorso d'appello.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003 per avere la Corte territoriale erroneamente applicato il terzo comma dell'art. 61 cit.

I due motivi – da trattare congiuntamente per ragioni di connessione – sono infondati.

La circostanza della stipula del patto parasociale del 28/11/2003 – lo stesso giorno della costituzione della società [REDACTED] srl – e della ivi prevista intestazione fiduciaria della quota sociale del [REDACTED] in capo alla sig.ra [REDACTED] (moglie di uno degli altri soci) risulta specificamente allegata, dedotta e documentata dalla predetta società nella memoria difensiva di primo grado alle pp. 2-3 (riportata anche dal ricorrente: v. ricorso per cassazione, pp. 14 ss.).

Le ulteriori circostanze relative all'attività imprenditoriale del [REDACTED] e al ruolo da lui impresso alla [REDACTED] srl in qualità di affittuaria del ramo d'azienda concluso con [REDACTED] spa – quest'ultima riconducibile al [REDACTED] – sono ugualmente allegata, dedotte e documentate nella medesima memoria difensiva alle pp. 4-5.

Il fatto che il [REDACTED] nel 2009 chiese ed ottenne l'adempimento del patto parasociale del novembre 2003, divenendo quindi formalmente socio e componente del c.d.a. della società [REDACTED] srl risulta ugualmente allegato, dedotto e documentato nella medesima memoria difensiva alla p. 7.

I capitoli da 29) a 33) della prova testimoniale ivi articolata (v. ricorso per



cassazione, p. 32, che riporta la memoria difensiva di primo grado, p. 20) erano volti a dimostrare la gratuità dell'attività svolta da [REDACTED] in quanto strettamente connessa alle sue qualità di socio e di amministratore, sia pure di fatto, della società sin dal novembre 2003.

Nell'atto di appello la società si era doluta dell'omessa considerazione della qualità di socio di fatto e di componente di fatto del c.d.a. della società fin dalla sua costituzione, ciò che, secondo l'appellante, determinava *"esclusione dell'applicazione della normativa sulla collaborazione coordinata e continuativa"* ai sensi dell'art. 61, co. 3, d.lgs. n. 276/2003 (v. ricorso d'appello riportato nel ricorso per cassazione, p. 42).

Nello stesso atto di gravame, con il secondo motivo, la società si era altresì doluta della mancata considerazione di tutte le risultanze istruttorie, che deponevano per una realtà fattuale del tutto incompatibile con la collaborazione coordinata e continuativa pattuita con il contratto di lavoro a progetto (v. ricorso d'appello riportato nel ricorso per cassazione, p. 45).

Tanto basta ad escludere la violazione dell'art. 112 c.p.c., posto che la Corte territoriale si è limitata a dare la qualificazione giuridica (in termini di simulazione) ad una pluralità di fatti allegati, dedotti e documentati, ritenuti idonei ad escludere che le parti volessero realmente concludere un contratto di lavoro a progetto.

Quanto, poi, all'art. 61, co. 3, d.lgs. n. 276 cit., la doglianza è inammissibile, posto che la Corte territoriale non ha applicato tale norma, ma ha espressamente ritenuto simulato il contratto di collaborazione a progetto (v. sentenza impugnata, pp. 6-7: *"Ritiene il collegio che il c.co.pro. stipulato dalla srl di cui il lavoratore a progetto è socio di fatto (24%) è simulato per comune volontà delle parti ossia il [REDACTED] e i soci formali della srl ... e dunque vi è una situazione di fatto e di diritto quanto meno anomala ... Si è infatti in presenza di un evidente caso peculiare ... Del resto che [REDACTED] abbia più una veste imprenditoriale che di lavoratore "soggetto debole" stipulante il co.co.pro. ... risulta da molti documenti versati in atti ..."*). E per tale ragione ha conseguentemente reputato in radice inapplicabile la disciplina sulla conversione del rapporto di lavoro a progetto, dettata dall'art. 69 d.lgs. n. 276 cit. sul presupposto di un contratto di lavoro a progetto effettivamente voluto come tale dai contraenti almeno nella fase genetica di insorgenza del



vincolo negoziale.

2.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 22/04/2026.

La Presidente
dott.ssa Margherita Leone

